



# COMUNE DI LEONFORTE

## Libero Consorzio Comunale di Enna

### SETTORE FINANZIARIO

#### NOTA INTEGRATIVA

#### AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018 - 2020

**La presente sostituisce la precedente relazione del 19/03/2018, a seguito dell'interlocuzione con l'Organo di revisione, in sede di istruttoria del relativo parere sul bilancio di previsione 2018/2020.**

#### PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne a i Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/> Tra i nuovi allegati da

predisporre è stata inserita la “*nota integrativa*”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.* La legge di stabilità dell'anno 2018, ha modificato tali percentuali di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, nel seguente modo 75% per l'esercizio 2018, 85% per l'esercizio 2019 e 95% per l'esercizio 2020. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. Nella tabella è riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l'anno 2017, determinato per titolo di Entrata:

<b>DETERMINAZIONE FCDE - BILANCIO DI PREVISIONE 2018</b>			
	<b>RISC. (COMP.+RES.)</b>	<b>ACCERT. C/COMP.</b>	<b>RAPPORTO %</b>
tributarie	€ 3.491.957,31	3.760.185,72	92,87%
entrate tit. III	€ 369.073,91	€ 404.158,20	91,32%
antrate tit. IV	€ 285.352,97	€ 358.889,00	79,51%
<b>totale anno 2013</b>			
	<b>RISC. (COMP.+RES.)</b>	<b>ACCERT. C/COMP.</b>	<b>RAPPORTO %</b>
tributarie	€ 3.350.185,11	€ 3.943.952,24	84,94%
entrate tit. III	€ 520.316,65	513.572,10	101,31%
antrate tit. IV	€ 462.133,53	€ 539.858,22	85,60%
<b>totale anno 2014</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>RISC. C/COMP.</b>	<b>ACC. C/COMP.</b>	<b>RAPPORTO %</b>
tributarie	€ 2.727.569,09	€ 6.453.063,56	42,27%
entrate tit. III	€ 177.758,30	€ 300.763,39	59,10%
antrate tit. IV	€ 363.993,17	€ 366.671,10	99,27%
<b>totale anno 2015</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>RISC. C/COMP.</b>	<b>ACCERT. C/COMP.</b>	<b>RAPPORTO %</b>
tributarie	€ 2.285.612,07	3.253.296,29	70,26%
entrate tit. III	759.021,65	755.074,36	100,52%
antrate tit. IV	120.839,62	176.953,62	68,29%
<b>totale anno 2016</b>			
<b>(dati pre-consuntivo)</b>	<b>RISC. C/COMP.</b>	<b>ACCERT. C/COMP.</b>	<b>RAPPORTO %</b>
tributarie	€ 2.154.367,76	3.648.577,02	59,05%
entrate tit. III	€ 638.760,66	686.539,79	93,04%
antrate tit. IV	€ 140.156,64	143.223,62	97,86%
<b>totale anno 2017</b>			

titolo I	<b>69,88%</b>	30,12%
titolo III	<b>89,06%</b>	10,94%
titolo IV	<b>86,11%</b>	13,89%

<b>DETERMINAZIONE FCDE 2018</b>				
	<b>STANZIAMENTO COMP.</b>	<b>SVALUTAZIONE</b>	<b>FCDE</b>	<b>FCDE al 75%</b>
Previsione 2018 Titolo I	€ 3.885.800,00	30,12%	1.170.547,76	877.910,82
Previsione 2018 Titolo III	€ 643.000,00	10,94%	70.346,56	52.759,92
Previsione 2018 Titolo IV	€ 626.114,00	13,89%	86.992,30	65.244,22

**995.914,96**

<b>DETERMINAZIONE FCDE 2019</b>				
	<b>STANZIAMENTO COMP.</b>	<b>SVALUTAZIONE</b>	<b>FCDE</b>	<b>FCDE al 85%</b>
Previsione 2018 Titolo I	€ 3.885.800,00	30,12%	1.170.547,76	994.965,59
Previsione 2018 Titolo III	€ 593.000,00	10,94%	64.876,38	55.144,92
Previsione 2018 Titolo IV	€ 626.114,00	13,89%	86.992,30	73.943,45

**1.124.053,97**

<b>DETERMINAZIONE FCDE 2020</b>				
	<b>STANZIAMENTO COMP.</b>	<b>SVALUTAZIONE</b>	<b>FCDE</b>	<b>FCDE al 95%</b>
Previsione 2019 Titolo I	€ 3.885.800,00	30,12%	1.170.547,76	1.112.020,37
Previsione 2019 Titolo III	€ 573.000,00	10,94%	62.688,31	59.553,89
Previsione 2019 Titolo IV	€ 626.114,00	13,89%	86.992,30	82.642,68

**1.254.216,94**

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **1. Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo è stato costituito per l'ammontare di € 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 – 2019 - 2020.

### **Fondo a copertura perdite Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Non avendo ancora disponibili di dati di bilancio definitivi dalle Società e in particolare quelle relative all'ATO

EnnaEuno SpA in liquidazione che non ha ancora approvato i bilanci intermedi di liquidazione degli esercizi precedenti, al momento questo fondo non è stato costituito.

Questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 11/10/2017 (si allega alla presente) ha provveduto ad effettuare un piano di razionalizzazione delle società partecipate mediante la revisione straordinaria delle partecipate ai sensi del d.lgs. 175/2016. In tale atto il Comune di Leonforte ha manifestato la propria volontà a mantenere (riportando la percentuale di partecipazione) o dismettere delle partecipazioni in alcune società.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – esercizio 2017**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). La proposta di bilancio 2018-2020 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2017 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2017 accertato ai sensi di legge. Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato. Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

<b>Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 – All. A al Bilancio di Previsione 2018/2020</b>		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	€ 7.949.045,26
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	€ 824.391,87
	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	€ 11.431.077,26
	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	€ 11.333.975,55
	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	€ 468.241,66
	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	€ 468.241,66

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	€ 0,00
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	€ 37.711,34
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	€ 7.971.766,86
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	€ 0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	€ 0,00
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	€ 0,00
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	€ 0,00
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	€ 0,00
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	€ 0,00
<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	<b>€ 7.971.766,86</b>

### 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

<b>Parte accantonata</b>	€ 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	€ 996.000,00
Fondo Anticipazioni liquidità DL35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 4.750.420,23
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 100.000,00
Altri Accantonamenti	€ 0,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>€ 5.846.420,23</b>
Parte vincolata	€ 0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 150.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>€ 150.000,00</b>
D) Parte destinata agli investimenti	€ 0,00
<b>E) Totale Parte Disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>€ 1.975.346,63</b>

### 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

Utilizzo quota vincolata	€ 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Utilizzo altri vincoli	€ 0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00

Nel bilancio di previsione 2018-2020 a fronte di un fabbisogno finanziario maggiore per la copertura di alcune spese non ripetitive e per gli accantonamenti ai f.d. spese e f.d. rischi è stato applicato un avanzo presunto di pari importo. Ciò è indice che si vuole perseguire una gestione

amministrativa imperniata sul principio della prudenza amministrativa, vero cardine per un Comune in procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del TUEL.

<b>APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
FCDE	€ 931.000,00		
F.D. PASS. POTENZIALI	€ 100.000,00		
SPESE PER ELEZIONI	€ 50.000,00		
DEBITI FUORI BILANCIO	€ 100.000,00		
F.D. RIPIANO UTENZE ENERGIA	€ 253.000,00		
VINCOLO INVEST - PALESTRA LIARDO	€ 150.000,00		
FCDE C/ CAPITALE	€ 65.000,00		
ARRETRI CONTRATTUALI	€ 77.500,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.726.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

### **FVP – FONDO VINCOLATO PLURIENNALE**

Fondo pluriennale vincolato Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente

successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Il Comune di Leonforte non ha rilasciato alcuna garanzia.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Leonforte 10/04/2017

Il Capo Settore Finanziario  
Dott. *Nicolò Costa*